

RAGOSTA VINCENZO
RAGOSTA ANTONIO
RANUCCI FILIPPO

ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
dottore commercialista – revisore legale dei conti
consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 23/12/2025

CIRCOLARE N.11/2025

Numerazione anno 2026

Con l'inizio del nuovo anno fiscale (2026) l'emissione dei documenti di trasporto e delle **fatture (obbligatoriamente elettroniche per tutti i soggetti IVA)** dovrà seguire una nuova numerazione.

Compensazione Credito Iva Annuale

Per le compensazioni di crediti IVA che eccedono l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) annui la compensazione è possibile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale o infrannuale da cui emerge il credito, **tramite delega F24 trasmessa esclusivamente attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)**. La dichiarazione IVA 2026 relativa all'anno d'imposta 2025 può essere presentata a partire dal 01/02/2026 e fino al 30/04/2026; pertanto le compensazioni IVA con mod. F24 per l'importo che eccede € 5.000,00 si potranno effettuare dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA.

I limiti operano per il credito IVA eccedente € 5.000,00 su base annua; per importi inferiori o pari restano valide le regole previgenti, con compensabilità già a partire dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, **(tramite delega F24 trasmessa esclusivamente attraverso il sistema on-line dell'Agenzia delle Entrate -Entratel o Fisconline)**, così come nessuna limitazione è invece prevista per le compensazioni interne IVA da IVA.

Pertanto dal 01/01/2026 si potrà utilizzare in compensazione il credito IVA fino all'importo massimo di € 5.000,00 senza attendere la presentazione della dichiarazione, indicando il codice 6099 rateazione 0101 anno di riferimento 2025. L'importo massimo utilizzabile in compensazione è pari ad € 2.000.000,00, che rappresenta dal 2022 il limite dei crediti compensabili previsto "a regime" dall'art.1 comma 72 L.234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

La compensazione dei crediti IVA superiori a € 5.000,00 annui è subordinata all'apposizione del "Visto di Conformità" da parte dei Professionisti Abilitati o dei Revisori sulle dichiarazioni da cui emerge tale credito.

Pesanti le sanzioni previste per le indebite compensazioni: sanzione del 70% per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente.

Detrazione Iva per le fatture acquisti di dicembre 2025

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34. Secondo le regole di detrazione dell'IVA sugli acquisti l'acquirente può esercitare il proprio diritto di detrazione dell'Iva con riferimento al periodo, mese o trimestre, in cui l'operazione è stata effettuata, a condizione che la fattura ad essa riferita sia ricevuta entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento.

In caso contrario, le fatture di acquisto concorrono alla formazione della liquidazione del mese o trimestre di annotazione.

La regola di cui sopra, tuttavia non è valida per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente; ciò significa che le fatture di acquisto datate dicembre 2025 saranno detraibili ai fini IVA nel mese di dicembre 2025 a condizione che siano riferite ad operazioni avvenute nel mese di dicembre 2025 e che le stesse siano ricevute (data di ricezione risultante dallo SDI) non oltre il termine del 31/12/2025.

Di seguito si riporta una tabella che riepiloga quanto detto in precedenza:

Data di emissione	Data di ricezione	Data di registrazione	Detrazione IVA
Dicembre 2025	Dicembre 2025	Dicembre 2025	Detrazione IVA in Dicembre 2025
	Gennaio 2026	Gennaio 2026	Detrazione IVA in Gennaio 2026

Nel caso in cui una fattura, ricevuta nel 2025 non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA nell'anno 2025, la registrazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA con annotazione in apposito sezionale del registro IVA dell'anno 2026. L'IVA dovrà concorrere agli importi portati in detrazione nel modello IVA 2026 riferimento 2025, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2026, nella quale viene effettuata la registrazione nel sezionale apposito.

Compenso Amministratore

La deducibilità fiscale del compenso dell'amministratore, segue il criterio di cassa allargata; va dunque verificato che il pagamento del compenso all'amministratore di dicembre 2025, così come per i mesi precedenti, sia avvenuto entro il 12 gennaio 2026 per essere dedotto nell'anno 2025. Si ricorda che il pagamento del compenso amministratore deve essere effettuato obbligatoriamente, così come per i dipendenti, con mezzi di pagamento tracciabili.

È consigliato riscontrare che l'importo risultante dal cedolino quale compenso all'amministratore trovi copertura da specifica delibera dell'assemblea dei soci.

Ricavi dell'esercizio - Competenza

Relativamente alle operazioni di cessione di merci ed alle prestazioni di servizi, il momento rilevante ai fini dell'attribuzione del corrispettivo all'esercizio (ricavo), è costituito, rispettivamente dalla data di consegna della merce e dalla data di ultimazione della prestazione di servizio.

Pertanto pur in mancanza di fatturazione, la merce spedita entro il 31/12/2025 costituisce un ricavo d'esercizio, parimenti alla prestazione di servizio ultimata entro il 31/12/2025, anche se non fatturata e fatturata in momento successivo

Perdite su crediti

La normativa in vigore consente la deducibilità delle perdite su crediti, se queste risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è soggetto a procedure concorsuali (sin dalla loro apertura) o procedure esecutive rimaste infruttuose.

Per i crediti di importo non superiore a € 2.500,00 (elevato a € 5.000,00 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro), la perdita è deducibile decorsi sei mesi dalla scadenza del termine pagamento.

Se ricorrono i presupposti civilistici per dedurre la perdita su crediti, questa avrà anche rilevanza fiscale, senza che sia necessario raccogliere gli elementi certi e precisi a base della perdita stessa. La cancellazione di un credito dal bilancio configura un presupposto per il riconoscimento della relativa deducibilità fiscale. Pertanto ai fini del corretto comportamento fiscale nella gestione delle perdite su crediti inerenti il bilancio 2025 ed ai fini di una veritiera e corretta esposizione in bilancio della posta relativa ai crediti, le aziende clienti sono pregate di effettuare un'attenta analisi dei saldi clienti e di contattare gli uffici dei propri legali, per richiedere una situazione sullo stato delle pratiche relative ai crediti insoluti a fine anno 2025.

Per l'eventuale recupero dell'IVA sui crediti portati a perdita, dovrà essere effettuata un'attenta valutazione per singolo caso.

Posta Elettronica Certificata (PEC)

La posta elettronica certificata (PEC) grazie alle sue caratteristiche di tracciabilità e inviolabilità, rende il messaggio e-mail "certificato" equivalente, nella sostanza, alla tradizionale raccomandata A/R.

Tutte le comunicazioni da parte degli Enti (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Agenzia delle Entrate - Riscossione) sono effettuate tramite tale canale. Si consiglia di consultare quotidianamente la Pec.

Sono previste pesanti sanzioni in caso di mancanza del domicilio digitale (PEC) e precisamente:

- per le imprese costituite in forma societaria la sanzione prevista va da un minimo di 206 e fino ad un massimo di 2.064 euro;

- per le imprese individuali si va invece da un minimo di 30 euro fino ad un massimo di 1.548 euro.

L'obbligo di comunicazione del domicilio digitale si applica anche ai professionisti con cassa, che in caso di omessa comunicazione rischiano prima la diffida e poi la sospensione.

Pertanto per poter ricevere o inviare la posta certificata Vi invitiamo a verificare l'attivazione dell'indirizzo PEC sui computer aziendali, contattando eventualmente i Vs. tecnici di fiducia (non lo studio) e nel contempo verificare che l'indirizzo PEC utilizzato coincida con quello evidenziato sul certificato o visura della CCIAA.

A partire dal 01/01/2026 l'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC è esteso agli amministratori di società di capitali; a tal proposito Vi invitiamo a consultare gli indirizzi PEC personali degli amministratori ed a verificarne la corretta attivazione e la comunicazione della stessa al Registro Imprese.

Interessi Legali

Dal **1° gennaio 2026** il **tasso degli interessi legali** passerà dal 2,00% annuo in vigore fino al 31.12.2025, **al 1,60% annuo**.

A stabilirlo il **decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2025**, pubblicato sulla GU n. 289 del 13.12.2025. Di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei tassi d'interesse legali negli anni a partire dal 2015:

01/01/2015	31/12/2015	0,50%	Dm Economia 11/12/2014
01/01/2016	31/12/2016	0,20%	Dm Economia 11/12/2015
01/01/2017	31/12/2017	0,10%	Dm Economia 7/12/2016
01/01/2018	31/12/2018	0,30%	Dm Economia 13/12/2017
01/01/2019	31/12/2019	0,80%	Dm Economia 12/12/2018
01/01/2020	31/12/2020	0,05%	Dm Economia 12/12/2019
01/01/2021	31/12/2021	0,01%	Dm Economia 11/12/2020
01/01/2022	31/12/2022	1,25%	Dm Economia 13/12/2021
01/01/2023	31/12/2023	5,00%	Dm Economia 13/12/2022
01/01/2024	31/12/2024	2,50%	Dm Economia 29/11/2023
01/01/2025	31/12/2025	2,00%	Dm Economia 10/12/2024
01/01/2026	---	1,60%	Dm Economia 10/12/2025

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA